



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 12

Oggetto: APPROVAZIONE PROSPETTO AGGIORNATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2025

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 29 (ventinove) del mese di gennaio, alle ore 14:15 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa GIUDICI SABRINA, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

RICHIAMATI:

- l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126 del 2014 che, al comma 3, prevede che le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate, anche in caso di esercizio provvisorio, per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies del medesimo articolo;
- l'art. 187, comma 3-quarter, del citato D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che, per l'impiego di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate dell'avanzo presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio relativo al risultato di amministrazione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- l'art. 187, comma 3-quinquies, del richiamato D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che "le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quarter";

RICHIAMATO, altresì, il punto 9.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2, ed in particolare:

- "...il risultato di amministrazione è accertato e applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione...";
- "...in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto...";
- "...in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato. Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate";

PRESO ATTO che vi è la necessità di utilizzo di risorse vincolate che per tale ragione dovranno essere successivamente applicate al bilancio di previsione 2026 – 2028;

DATO ATTO che è stata effettuata la ricognizione di tutte le entrate e di tutte le spese nonché dei vincoli che gravano sull'avanzo, con riferimento ai dati del preconsuntivo 2025, e in particolare in riferimento alle quote vincolate e accantonate dell'avanzo di amministrazione in fase di redazione;

RILEVATO che la quota di avanzo di amministrazione presunto vincolato è superiore all'importo che verrà applicato al bilancio e che l'avanzo presunto è capiente per soddisfare tutti i vincoli di bilancio e gli accantonamenti obbligatori e che pertanto non ricorre la fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma 3-quater dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267/2000;

RITENUTO pertanto che siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per procedere all'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione, nelle more della redazione del rendiconto;

RILEVATA la necessità di approvare il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, sulla base dei dati di preconsuntivo nelle more dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui in corso di elaborazione e dell'approvazione del rendiconto di gestione 2025, come da Allegato A al presente provvedimento;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e, in particolare l'art. 1, commi 55 e 66, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Provinciale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nell'atto;

DELIBERA

1. di approvare il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, come da Allegato A) al presente provvedimento, sulla base dei dati di preconsuntivo nelle more dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui in corso di elaborazione e dell'approvazione del rendiconto di gestione 2025;
2. di dare atto che le risultanze indicate nel prospetto hanno carattere provvisorio sino all'approvazione del rendiconto della gestione 2025.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di ottemperare alle disposizioni di legge.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Vice Segretario Generale
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente